Gare telematiche: il rischio di malfunzionamenti della piattaforma ricade sulla stazione appaltante

di Maria Isotta Fermani

Data di pubblicazione: 21-11-2026

Il giudice amministrativo, a fronte di un'anomalia informatica della piattaforma di *e-procurement* che abbia invalidato o impedito la trasmissione di un'offerta, deve ritenere che il rischio della 'causa ignota' ricada interamente sulla stazione appaltante, la quale è tenuta a sopportare le disfunzioni dell'infrastruttura digitale di cui si avvale. In applicazione del principio di vicinanza della prova, spetta all'amministrazione dimostrare il perfetto funzionamento del sistema tramite il deposito dei file di log; in caso di persistente incertezza o di accertato malfunzionamento, l'amministrazione non può escludere il concorrente, ma ha l'obbligo, ai sensi dell'art. 25, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023, di adottare idonee misure di soccorso tecnologico disponendo la proroga proporzionale del termine di gara.

Guida alla lettura

Il Tribunale Amministrativo Regionale è stato chiamato a pronunciarsi sull'**estensione degli obblighi di soccorso tecnologico** e sull'**allocazione del rischio da "causa ignota" nei giudizi promossi dagli operatori economici in materia di contratti pubblici**, con riguardo all'**esclusione dalla gara derivante dal malfunzionamento e dalla mancata validazione dell'offerta economica all'interno delle piattaforme di approvvigionamento digitale**, ai sensi dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

La questione circa l'**ampiezza dell'onere probatorio gravante sulla stazione appaltante** si è posta a fronte della **necessità di stabilire, mediante l'esame tecnico dei registri informatici e dei file di log** (c.d. giornale di bordo), **la riconducibilità dell'anomalia di sistema ad una condotta colpevole dell'utente ovvero ad un errore intrinseco e non editabile del workflow applicativo della piattaforma telematica**.

https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/dcsnprr